

Ordinanza sulle professioni psicologiche (OPPsi)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 15 marzo 2013¹ sulle professioni psicologiche è modificata come segue:

Art. 1 Titoli federali di perfezionamento

- ¹ L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) rilascia il documento relativo al titolo federale di perfezionamento e iscrive i titolari del titolo nel registro delle professioni psicologiche.
- ²I titoli federali di perfezionamento sono firmati, a nome della Confederazione, dal direttore dell'UFSP.

Art. 5 cpv. 3

³ L'organo di accreditamento di cui all'articolo 35 LPPsi è l'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità di cui all'articolo 22 della legge federale del 30 settembre 2011² sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.

Art. 7 Attestazione

- ¹ L'UFSP attesta, su domanda del titolare di un diploma di scuola universitaria svizzera in psicologia, che egli è autorizzato a utilizzare la denominazione professionale di psicologo in Svizzera.
- ² L'UFSP attesta, su domanda del titolare di un titolo federale di perfezionamento, che egli è autorizzato a esercitare la professione di psicoterapeuta sotto la propria responsabilità professionale in Svizzera.
- 1 RS **935.811**
- 2 RS 414.20

2016–3459

Art. 8 cpv. 1

¹ Gli emolumenti per le prestazioni di cui agli articoli 1, 3, 5 e 7 nonché per la procedura di annuncio secondo l'articolo 23 capoverso 1 LPPsi sono retti dall'allegato.

Art. 9

Abrogato

II

 $^{\rm 1}$ L'allegato 1 diventa allegato ed è sostituito dalla versione qui annessa.

² L'allegato 2 è abrogato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1°gennaio 2020.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Il cancelliere della Confederazione,

Allegato (Art. 8)

Emolumenti

Sono fissati gli emolumenti seguenti:

		franchi
1.	Per il rilascio di documenti di titoli federali di perfezionamento e iscrizione nella banca dati di cui all'articolo 1	250
2.	Per il riconoscimento di diplomi esteri e l'iscrizione nella banca dati:	
	a. procedura secondo l'articolo 3 LPPsi	600-1200
	b. duplicato	150
	c. facsimile	500
3.	Per il riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento e l'iscrizione nella banca dati:	
	a. procedura secondo l'articolo 9 LPPsi	800-1400
	b. duplicato	150
	c. facsimile	500
4.	Per la procedura di annuncio secondo l'articolo 23 capoverso 1 LPPsi	800–1400
5.	Per il rilascio di attestazioni di cui all'articolo 7 per diplomi di scuole universitarie svizzere e titoli federali di perfezionamento	150
6.	Per le decisioni di accreditamento secondo l'articolo 16 in combinato disposto con l'articolo 34 capoverso 1 LPPsi	20 000–40 000